

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Grandi contribuenti

Risposta n. 209/2022

OGGETTO: ACE

2)

3)

B:

C:

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società X S.p.a. (di seguito anche "la Banca"), che fa parte di un gruppo di
società operanti prevalentemente nel settore bancario e finanziario al cui capo è posta
la, riveste il ruolo di banca commerciale del Gruppo.
La Banca ha quantificato l'incremento di capitale proprio ai fini ACE, al termine
dell'esercizio 2018, in euro cui hanno concorso utili per euro e
conferimenti per euro
Al 31 dicembre 2018, è stato registrato un incremento, rispetto al 31 dicembre
2010, del valore dei crediti vantati nei confronti di diverse società del Gruppo, per un
importo pari a complessivi euro
Nello specifico, l'incremento dei crediti si è verificato per le seguenti società e
importi:
1) A:

L'istante, considerato che l'art. 10, comma 3, lett. a) e c), Decreto ACE 3 agosto 2017, stabilisce che sono computati in diminuzione della variazione in aumento del capitale proprio i corrispettivi per l'acquisizione/incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti a soggetti del gruppo (lett. a) e l'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo, rispetto a quelli "risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" (lett. c), intende fornire la prova che i corrispettivi/incrementi dalla stessa registrati a tale titolo nel periodo di osservazione non hanno comportato alcuna duplicazione del beneficio ACE a livello di Gruppo, con la conseguenza che gli stessi non debbono essere computati in diminuzione della base ACE della Banca per l'anno d'imposta 2018.

Al riguardo, l'istante chiarisce che le società finanziate, direttamente o indirettamente, dalla Banca non hanno posto in essere conferimenti a beneficio di altre società del gruppo. Fanno eccezione:

(i) la Banca, che nel periodo di riferimento ha effettuato conferimenti
per complessivi euro, (ii) la società, che ha effettuato (tenendo
conto anche di quanto effettuato dalle società incorporate) conferimenti per
complessivi euro, (iii)S.p.a. che ha effettuato conferimenti per euro
, (iiii) S.p.a. (finanziata a sua volta da Banca) che
ha effettuato conferimenti per euro

Tali società beneficiarie dei finanziamenti provenienti direttamente e indirettamente dall'istante, hanno, a propria volta, ricevuto conferimenti in denaro agevolabili ai fini ACE.

	In part	ticol	lare	risulta	che:
--	---------	-------	------	---------	------

S.p.a.	ha ricevuto	conferimenti	per euro	
	na mee vate	Comment	per care	,

La società ha ricevuto conferimenti per euro;

S.p.a. ha ricevuto conferimenti per euro

Ciò posto, la Società istante evidenzia che le somme dalla stessa attribuite nel periodo di riferimento non determinano rischi di duplicazione del beneficio, in forza del criterio di presunzione "di prioritario utilizzo delle somme ricevute a titolo di conferimento in denaro per effettuare successivi ulteriori conferimenti in denaro".

In data 19/5/2020, la Società ha fatto pervenire documentazione integrativa spontanea avente a oggetto i finanziamenti e pagamenti di corrispettivi per cessioni di partecipazioni e rami di azienda ricevuti nel periodo 1/1/2011 - 31/12/2018.

Tutto ciò premesso, la Banca istante chiede di voler confermare la piena spettanza del diritto alla deduzione del beneficio ACE e la possibilità di non operare la sterilizzazione di cui all'art. l'art. 10, comma 3, lett. a) e c), Decreto ACE 3 agosto 2017, in relazione ai corrispettivi erogati per l'acquisto di partecipazioni e all'incremento dei finanziamenti verso società del Gruppo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito ai conferimenti posti in essere da tali società, l'Istante afferma che, in forza del principio del criterio del prioritario utilizzo delle somme ricevute a titolo di conferimento, per effettuare successivi conferimenti, essi non possono essere

causalmente connessi ai finanziamenti erogati dalla società istante ed oggetto di istanza di disapplicazione, in quanto se una società riceve sia conferimenti che finanziamenti, deve presumersi che eroghi conferimenti in favore di altre società utilizzando prioritariamente le somme ricevute a titolo di conferimento. Dal che deriverebbe che i conferimenti erogati non possono essere stati realizzati utilizzando le somme ricevute a titolo di finanziamento e, quindi, che i finanziamenti ricevuti, oggetto di istanza di disapplicazione, non possono aver dato luogo a conferimenti all'interno del gruppo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE) ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'agevolazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Aiuto alla crescita economica (Ace)".

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del Nuovo Decreto ACE si applicano, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dall'esercizio 2018.

- finanziamenti erogati in favore di società del gruppo residenti per euro

Nel caso di specie l'Istante evidenzia di avere una base di calcolo ACE
alimentata sia da utili non distribuiti (euro) che da conferimenti (euro
).
Inoltre, evidenzia che nessuna società finanziata dalla Banca (o finanziata da
società finanziate dalla Banca) ha posto in essere conferimenti a favore di società del
Gruppo e/o ha proceduto ad acquisizioni intersocietarie di partecipazioni, aziende o
rami d'azienda, con le sole eccezioni delle quattro società Banca S.p.a., Società
, Banca S.p.a e S.p.a.
Con riferimento all'accrescimento patrimoniale derivante da conferimenti in
denaro - giacché i finanziamenti concessi dalla società istante alle sue controllate
hanno in precedenza aumentato il patrimonio netto della stessa società finanziatrice,
aumentandone il relativo vantaggio fiscale - potrebbe verificarsi una duplicazione del
beneficio dell'ACE nell'ipotesi in cui le società beneficiarie dei finanziamenti
realizzassero a loro volta conferimenti ovvero prestassero la somma ricevuta ad altre
società appartenenti al gruppo al fine di impiegare detto denaro per compiere nuovi
conferimenti.
La società istante ha escluso che le società da essa finanziate abbiano a loro volta
posto in essere, direttamente o indirettamente, conferimenti di denaro in favore di
società del gruppo. Ciò ad eccezione di:
(i) Banca S.p.a., che nel periodo di riferimento, ha effettuato
conferimenti infragruppo per complessivi euro;
(ii) Società, che ha effettuato (tenendo conto anche di quanto effettuato
dalle società incorporate) conferimenti infragruppo per complessivi euro;
(iii) Banca che ha effettuato conferimenti infragruppo per euro
A tali società deve aggiungersi S.p.a. che, nel periodo rilevante ai fini
ACE, ha ricevuto finanziamenti da Banca S.p.a., finanziata a sua volta,
come detto, dalla Società istante S.p.a. ha effettuato conferimenti

infragruppo per euro

La Società istante esclude che i suddetti conferimenti possano essere stati realizzati con le somme da essa erogate a titolo di finanziamento e pagamento di corrispettivi, oggetto di istanza di disapplicazione, sulla base del criterio del c.d. principio di presunzione di prioritario utilizzo delle somme ricevute a titolo di conferimento per l'effettuazione di successivi conferimenti.

Secondo tale criterio, se una società riceve sia conferimenti che finanziamenti deve presumersi che eroghi conferimenti in favore di altre società utilizzando prioritariamente le somme ricevute a titolo di conferimento. Da ciò deriverebbe che i conferimenti erogati non possono essere stati realizzati utilizzando le somme ricevute a titolo di finanziamento e, quindi, che i finanziamenti effettuati dalla società erogante non possono aver generato conferimenti all'interno del gruppo.

Tuttavia, tale criterio presuppone la verifica che la società che effettua conferimenti abbia a sua volta ricevuto conferimenti capienti rispetto a quelli erogati a valle. In caso contrario, deve presumersi che questi ultimi siano stati realizzati attingendo, in parte, ai finanziamenti ricevuti.

Nel caso in esame, secondo quanto comunicato dalla società istante, delle quattro società che hanno erogato conferimenti a valle, solo S.p.a. ha ricevuto, nel periodo 1/1/2011 - 31/12/2018, conferimenti capienti rispetto a quelli erogati. Infatti:

- (ii) la Società, che ha effettuato (tenendo conto anche di quanto effettuato dalle società incorporate) conferimenti per complessivi euro, ha ricevuto conferimenti per euro, con una differenza di euro tra conferimenti erogati e quelli ricevuti;
 - (iii) Banca S.p.a. che ha effettuato conferimenti per euro

, non ha ricevuto alcun conferimento, con una differenza di euro
tra conferimenti erogati e quelli ricevuti;
(iiii) S.p.a. che ha effettuato conferimenti per euro, ha
ricevuto conferimenti per euro

Il totale della differenza tra conferimenti erogati a valle e quelli ricevuti è pari ad euro

Tuttavia, analizzando il flusso delle movimentazioni in entrata, risulta che la società istante ha ricevuto conferimenti per euro, vale a dire per un ammontare inferiore a quello per il quale sussiste il rischio di duplicazione sulla base della suddetta indagine a valle del flusso dei finanziamenti oggetto di istanza di disapplicazione.

La duplicazione del beneficio non può, in concreto, essere superiore all'importo pari alla somma tra i conferimenti direttamente ricevuti dalla società istante, pari ad euro, e di quelli eventualmente ricevuti in via indiretta, vale a dire i finanziamenti e pagamenti di corrispettivi effettuati in favore della società istante da soggetti del gruppo che potrebbero a loro volta aver ricevuto conferimenti. Infatti, è nei limiti dei conferimenti ricevuti - diretti e indiretti - che i finanziamenti erogati in favore degli altri soggetti del gruppo possono determinare quel doppio conferimento nel quale si concretizza la duplicazione del beneficio che la norma antielusiva intende evitare.

Occorre, dunque, verificare se la società istante abbia ricevuto, nel periodo 1/1/2011 - 31/12/2018, finanziamenti e corrispettivi al fine di quantificare l'importo

per il quale può attuarsi in concreto la suddetta duplicazione.

La società, con documentazione integrativa spontanea, ha precisato che, oltre ai conferimenti indicati in premessa, ha ricevuto da Banca, nel periodo rilevante ai fini ACE, un pagamento di corrispettivi, datato 31/10/2016, per euro, per la cessione del ramo di azienda

Inoltre, ha dichiarato di non aver ricevuto, nel periodo rilevante ai fini Ace, finanziamenti da soggetti del gruppo, in quanto i debiti da finanziamento si riferiscono a rapporti di credito in conto corrente che, avendo natura bancaria, rappresentano lo strumento fisiologico di deposito della liquidità per altri soggetti del gruppo. Pertanto, avendo natura di debiti di funzionamento, non rappresentano finanziamenti ricevuti al fine di realizzare una indebita duplicazione del beneficio ACE a livello di Gruppo.

Il presente provvedimento disapplicativo ha valenza annuale ed è riferito esclusivamente alla fattispecie rappresentata per il periodo d'imposta 2018 e viene emesso sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e completezza.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti,

Pagina 9 di 9

fatti o negozi ad essa collegati) realizzi un disegno elusivo, pertanto, censurabile.

Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alla disapplicazione della norma antielusiva in oggetto e non attiene alla valutazione della corretta determinazione della base ACE agevolabile individuata dall'istante.

Tale determinazione, quindi, potrà costituire oggetto di verifica in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)